

zione della data del 31 maggio a quella del 30 aprile 1909.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 7 proposto dall'onorevole Ciccarone, che è il seguente:

Art. 7. —

La stessa facoltà di cui all'articolo precedente è data ai comuni che hanno direttori didattici provvisori, fra i quali esclusivamente potrà per un triennio aprirsi concorso per provvedere a coprire posti vacanti di direttori didattici titolari, purchè i concorrenti abbiano il titolo legale di abilitazione.

L'onorevole Ciccarone ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CICCARONE. Io aveva presentato quest'articolo aggiuntivo, perchè mi pareva appunto consigliato dalle stesse ragioni di giustizia, o almeno di equità, che furono dimostrate da altri colleghi. Poichè però mi sono persuaso, anche dalle ragioni dell'onorevole ministro, che in una legge di maestri in soprannumero difficilmente si poteva comprendere i direttori didattici...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Meno male!

CICCARONE. ... pur essendo però identica la loro posizione, identico forse anche il loro diritto ad una sistemazione giuridica, io ritiro l'articolo aggiuntivo, confidando che il ministro voglia accogliere l'invito già fatto nell'ordine del giorno del collega Gallino.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Risposi già all'onorevole Cavagnari in questo senso, ed egli si dichiarò soddisfatto nella sua cortesia. Io spero che la stessa sorte avrà la mia preghiera fatta all'onorevole Ciccarone.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari propone il seguente articolo aggiuntivo:

« I dirigenti di scuole elementari che alla promulgazione della presente legge si trovano in qualsiasi modo in carica da oltre due anni, e che abbiano dato prova di lodevole servizio, purchè ne possiedano i dovuti requisiti s'intendono — previo parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico — confermati in modo definitivo nel posto che occupano ».

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgerlo.

CAVAGNARI. Io non aggiungerò parola a quello che già dissi in occasione della discussione generale.

Sono dispostissimo a ritirare il mio articolo aggiuntivo, e confido che, giacchè siamo in tema di leggi di integrazione e di riparazione, si vorrà provvedere anche a questa condizione in cui si trovano questi direttori didattici.

Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Essendo state ritirate queste proposte, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di una relazione.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione statistica dell'Amministrazione telefonica per l'esercizio finanziario 1907-908 in omaggio all'articolo 27 della legge 7 luglio 1907.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. All'ordine del giorno segue il disegno di legge n. 119. Ora, per sopravvenute necessità di amministrazione occorre un lieve ritocco a questo disegno di legge per maggiori assegnazioni recante il n. 119, ritocco per il quale bisognerà prendere accordi col Ministero del tesoro.

Poichè il ministro del tesoro non è presente, io pregherei l'onorevole Presidente perchè voglia rimettere questo disegno di legge alla prossima seduta mattutina.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole ministro; così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni per lire 531,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della